

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Assenza all'udienza di precisazione delle conclusioni: che succede?

In assenza della parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, valgono le precisazioni risultanti dagli atti introduttivi e le modifiche eventuali ex art. 183 c.p.c. ; invero l'omessa precisazione delle conclusioni in udienza della parte regolarmente costituita non produce alcun altro effetto se non quello di far ritenere richiamate le conclusioni formulate in precedenza.

L'assenza, dunque, non implica alcuna volontà di rinuncia alle domande e alle eccezioni in precedenza proposte, dovendosi presumere che la parte stessa abbia inteso tenere ferme, senza variarle, le conclusioni formulate in precedenza negli atti tipici a ciò destinati e, quindi, nell'atto introduttivo del giudizio o nella comparsa di risposta, come anche nell'udienza o nei termini ex art. 183 cit..

Corte di Appello di Campobasso, sentenza del 23.02.2017

...omissis...

Con ricorso dell'8.11.2007, dddd chiedeva la reintegrazione nel compossesso dell'immobile ad uso abitativo, ubicato al piano terra dell'edificio sito in Cddddd, assumendo che il padre, compossessore, dddd mese di ottobre del 2007, dopo avervi eseguito alcuni lavori di ristrutturazione, aveva sostituito la serratura della porta di

ingresso, senza consegnargli copia delle nuove chiavi, così privandolo violentemente del possesso dell'unità immobiliare.

Il resistente chiedeva il rigetto del ricorso deducendo che nell'estate del 2007, in una riunione familiare, aveva manifestato ai suoi figli, compossessori del detto immobile, l'intenzione di ristrutturarlo per utilizzarlo come sua esclusiva abitazione, a motivo del fatto che, per raggiungerla, non doveva percorrere scale; che tutti i figli, compreso l'A., avevano acconsentito ed erano stati resi edotti del fatto che, al termine dei lavori di ristrutturazione, il genitore avrebbe sostituito le chiavi dell'appartamento; che perciò, realizzato l'intervento edilizio, aveva sostituito il cilindro della chiave.

Con ordinanza conclusiva della fase cautelare del 25.02.2008, l'adito Tribunale di Campobasso rigettava il ricorso poiché, pur pacifiche sia la preesistenza di una situazione di compossesso sull'immobile da parte del ricorrente, sia la lesione di tale situazione da parte del resistente, impossessatosi dell'intero bene, era emerso, mercè le dichiarazioni di dddd l'iniziale consenso del ricorrente a tale privazione del proprio compossesso; dunque, sul rilievo che la condotta di spoglio era stata autorizzata verbalmente ddddd., non sussisteva l'elemento della violenza.

Quest'ultimo chiedeva la prosecuzione del giudizio possessorio nella fase di merito ai sensi dell'art. 703 c.p.c. e, all'esito, con sentenza n. 402/13, emessa il 16 settembre 2013, modificando la decisione adottata nell'ordinanza cautelare, il Tribunale ordinava a ddddd di reintegrare ddd nel compossesso dell'appartamento oggetto di causa. Tanto, sulla motivazione che, nel corso dell'interrogatorio formale deferitogli dal ricorrente con la memoria ex art. 183.6 n. 2) c.p.c., O.M. rispondeva affermativamente alle circostanze capitolate sub n. 5) e n. 6) e, sul capitolo n. 7), così precisava: "In realtà, io non volevo che mio figlio continuasse ad utilizzare la casa dove sarei andato a vivere. Quindi io gli chiesi di consegnarmi copia delle chiavi in suo possesso. Lui si rifiutò, dicendomi che gli serviva disporre della mia casa, in particolare dei servizi igienici.". Il primo giudice, ai sensi degli artt. 2733 c.c. e 228 c.p.c. ha qualificato tali dichiarazioni "come una vera e propria confessione giudiziale relativamente all'unico e decisivo punto controverso della presente controversia possessoria: l'esistenza o meno dell'iniziale consenso di ddd alla privazione del proprio compossesso. Iniziale consenso in realtà inesistente, a dire dello stesso Mddd l'effetto, il Tribunale, ha ritenuto "non veritiere le testimonianze rese da ddddd le quali avevano tutte riferito che ddd era stato inizialmente consenziente rispetto alla perdita del compossesso sull'immobile; circostanza, quest'ultima, che è stata lo stesso M.O. a smentire", ed ha disposto la trasmissione dei verbali di dette dichiarazioni testimoniali alla Procura della Repubblica per le determinazioni di competenza, ai sensi degli artt. 361 c.p. e 331 c.p.c..

Con citazione notificata il 24 febbraio 2014, ddddd proposto appello avverso la suddetta sentenza, sul rilievo preliminare che la controparte, all'udienza del 16 settembre 2013, all'esito della quale il primo giudice ha trattenuto la causa in decisione, ex art. 281 sexies c.p.c., non aveva rassegnato le conclusioni, e tanto implicherebbe, secondo l'appellante, abbandono delle domande proposte dal ricorrente; nel merito, l'impugnante ha dedotto che, in sede di interrogatorio formale, non era pienamente lucido e cosciente, a causa di malattia e di età avanzata, ciò che non gli avrebbe fatto ben comprendere quale fosse il fulcro delle domande che gli venivano rivolte.

L'appellante ha pertanto chiesto l'integrale riforma della decisione gravata, vinte le spese del doppio grado del giudizio, con distrazione.

ddd si è costituito in giudizio, per resistere al gravame e invocarne il rigetto, con conferma della sentenza impugnata, vinte le spese del presente giudizio.

All'udienza dell'11 maggio 2016, le parti hanno precisato le conclusioni come a verbale e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei doppi termini ordinari ex art. 190 c.p.c..

Motivi della decisione

L'appello si palesa ammissibile, sotto il profilo dell'osservanza delle prescrizioni ex art. 342 c.p.c. , ma è infondato nel merito.

Quanto al preteso abbandono delle domande del ricorrente, per essere stato lo stesso assente all'udienza di precisazione delle conclusioni, il primo giudice ha correttamente rilevato che tale assenza non può, di per sé, implicare rinuncia alle domande proposte, le quali debbono anzi ritenersi tenute ferme, richiamando in proposito (cfr. pag. e 6 della sentenza gravata), varie pronunce della S.C., il cui orientamento sulla questione è stato confermato con sentenza n. 5018 del 2014, a mente della quale, in assenza della parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, valgono le precisazioni risultanti dagli atti introduttivi e le modifiche eventuali ex art. 183 c.p.c. ; invero l'omessa precisazione delle conclusioni in udienza della parte regolarmente costituita non produce alcun altro effetto se non quello di far ritenere richiamate le conclusioni formulate in precedenza.

L'assenza, dunque, non implica alcuna volontà di rinuncia alle domande e alle eccezioni in precedenza proposte, dovendosi presumere che la parte stessa abbia inteso tenere ferme, senza variarle, le conclusioni formulate in precedenza negli atti tipici a ciò destinati e, quindi, nell'atto introduttivo del giudizio o nella comparsa di risposta, come anche nell'udienza o nei termini ex art. 183 cit..

Pronuncia che, diversamente da quelle citate dall'appellante nelle pagg. 5 e 6 dell'atto di impugnazione, si palesa maggiormente pertinente alla fattispecie concreta in disamina.

Nel merito, propriamente, la pretesa dell'impugnante, di negare valore di confessione giudiziale alla dichiarazione resa all'udienza del 13 febbraio 2012, nel corso dell'interrogatorio formale e, nello specifico, alla precisazione: "In realtà, io non volevo che mio figlio continuasse ad utilizzare la casa dove sarei andato a vivere. Quindi io gli chiesi di consegnarmi copia delle chiavi in suo possesso. Lui si rifiutò, dicendomi che gli serviva disporre della mia casa, in particolare dei servizi igienici.", è destituita di fondamento.

A norma dell'art. 2732 c.c. , l'invalidazione della confessione postula la dimostrazione, da parte del confitente, della non veridicità della dichiarazione e del fatto che la stessa è stata determinata da errore o da violenza (cfr. Cass. sentenza n. 14780 del 2009); nello stesso senso, le decisioni della Corte di Legittimità, n. 15618/2004 - sez. lav.-, n. 26970 del 2005, n. 9368 del 2000, n. 5459 del 1998, a mente delle quali, dovendo il dichiarante allegare e provare anche il vizio di origine della dichiarazione confessoria, al fine dell'invalidazione non è sufficiente dedurre prove testimoniali, limitatamente alla non rispondenza al vero del fatto contestato. Di vero - cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 547 del 1999- in base all'art. 2732 c.c. , alla parte che abbia reso confessione non è concesso di poter fornire dimostrazione diversa da quella della "revoca" (o invalidità) della confessione stessa in conseguenza di un errore di fatto in cui incorse (o di violenza su di lei esercitata); e i mezzi di prova di cui al suddetto fine la parte confitente richieda l'acquisizione o l'espletamento, devono essere idonei a fornire la dimostrazione rigorosa non di una eventuale contrarietà dei fatti oggetto di confessione, rispetto ad altri presuntivamente verificatisi, ma, direttamente, della ragione che determinò la caduta in errore sulla veridicità delle circostanze dichiarate e, in tesi, non veridiche.

Ciò posto, l'appellante assume, sostanzialmente, di non aver ben compreso quale fosse l'oggetto delle domande rivoltegli in quanto, a suo dire, non pienamente lucido e cosciente, a causa di malattia e di età avanzata. E, per comprovare l'assunto, ha chiesto alla Corte, pagg. 12 e 15 dell'atto di gravame, la "rinnovazione dell'interrogatorio formale su circostanze anche differenti da quelle individuate dal ricorrente in primo grado"; richiesta inammissibile, già per il fatto dell'omessa specificazione delle "circostanze anche differenti da quelle individuate dal ricorrente in primo grado", e, ancor più, perché ciascuna delle parti del processo può richiedere l'interrogatorio formale della controparte, e non di sé stessa.

Ininfluenza, poi, la documentazione sanitaria che l'appellante ha allegato all'atto di appello, onde dimostrare di non essere stato lucido e cosciente nel mentre si sottoponeva ad interrogatorio formale e, quindi, per escludere l'elemento soggettivo della confessione, l'animus confitenti, ovvero la consapevolezza e volontà di ammettere la verità di un fatto obiettivamente a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte; posto che tale documentazione non attesta alcuna patologia mentale o psichica, tale da rendere l'appellante, al momento dell'interrogatorio formale, soggetto incapace di intendere e volere. Né tale condizione si può desumere, di per sé solo, dal fatto che all'epoca dell'assunzione di detto mezzo istruttorio - udienza del 13 febbraio 2012 - O.M. aveva compiuto settanta anni. Ultronea ed irrilevante si palesa, altresì, la CTU richiesta dall'appellante, "volta alla verifica della menomazione fisica patologica che affligge l'odierno appellante", atteso che, dalla documentazione sanitaria allegata, come in precedenza evidenziato, non emergono patologie che possano avere causato, all'epoca delle dichiarazioni, senz'altro confessorie, un vulnus alle capacità intellettive e volitive del confitente. Va poi evidenziato che l'animus confitenti è indipendente dal fine per il quale la dichiarazione confessoria sia stata resa, ed altresì indipendente dalla consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne possono derivare.

Per questi motivi, come accennato nell'incipit, l'appello va disatteso.

Seguono la soccombenza dell'appellante le spese processuali del grado, come liquidate in dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, per fasi di studio, introduttiva e decisionale, in causa di valore compreso sino ad Euro 26.000,00.

pqm

La Corte di Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ffffffff la sentenza del Tribunale di Campobasso n. 402/13, nei confronti di dd ogni contraria domanda, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

- rigetta l'appello;

- condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese processuali del grado, che si liquidano in complessivi Euro 3.777,00 per compenso al Difensore, oltre rimborso forfetario spese generali di difesa (15% del compenso complessivo), I.V.A. se dovuta, e CPA, sull'imponibile e secondo le aliquote di legge;

- dà atto che l'appello è rigettato e che, pertanto, sussiste il presupposto dell'obbligo della parte appellante di pagamento del doppio del contributo unificato versato per la stessa impugnazione.

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2016.

Depositata in Cancelleria il 23 febbraio 2017.